

ACCORDO

che modifica gli art. 5 e 6, ultimo comma, della Convenzione di amicizia e di buon vicinato fra la Repubblica di San Marino e il Regno d'Italia

La REPUBBLICA DI SAN MARINO e il REGNO D'ITALIA hanno convenuto di modificare gli articoli 5 e 6 (ultimo comma) della Convenzione di amicizia e buon vicinato firmata a Roma il 31 marzo 1939 come segue:

Art. 5. - Le decisioni in materia civile, commerciale e amministrativa, pronunciate da Autorità giurisdizionali di uno dei due Stati, hanno l'autorità della cosa giudicata nel territorio dell'altro, quando concorrono le seguenti condizioni:

1° che le autorità giurisdizionali dello Stato nel quale la decisione è stata pronunciata potevano conoscere della causa secondo le norme sulla competenza giudiziaria internazionale vigenti nello Stato, nel quale è invocata, salva la disposizione dell'ultimo comma del presente articolo;

2° che la decisione sia stata regolarmente notificata ed abbia acquistato forza di giudicato nello Stato nel quale è stata emanata;

3° che la decisione non sia in contraddizione con altra già pronunciata, sulla stessa controversia, da un'autorità giurisdizionale dello Stato nel quale la decisione è invocata;

4° che, al momento della emanazione della decisione, non fosse pendente, nello Stato ove essa è invocata, un giudizio per la stessa controversia;

5° che la decisione non contenga disposizioni contrarie all'ordine pubblico dello Stato nel quale è invocata.

Quando la decisione concerne una causa matrimoniale fra cittadini dello Stato, in cui è invocata, la condizione enunciata nel n. 1 non concorre se tutte le parti avevano il domicilio e la residenza nel detto Stato.

Art. 6 (ultimo comma). - La decisione della corte di appello o del giudice di appello è soggetta alle impugnazioni consentite dalla legge alle parti ed ai terzi interessati contro le sentenze pronunciate in grado di appello.

Il presente Accordo sarà ratificato ed entrerà in vigore con lo scambio delle ratifiche che avrà luogo a Roma al più presto possibile. Esso si applicherà alle decisioni che saranno pronunciate posteriormente alla sua firma.

IN FEDE DI CHE, i Plenipotenziari italiano e sanmarinese hanno firmato il presente Accordo.

FATTO a Roma, in due originali, il 2 febbraio 1946.

Per SAN MARINO



Per l'ITALIA

